

GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DEL CANONE MERCATALE DI CUI ALLA LEGGE N. 160/2019

Premessa

Il comma 816 dell’art. 1 della Legge n. 160 del 27/12/2019 ha disposto, a far data dal 1° gennaio 2021, per i Comuni, le Province e le città metropolitane l’istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Tale canone ha sostituito: la tassa per l’occupazione di suolo pubblico, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada di cui al D.Lgs. n. 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Il successivo comma 817, art. 1, della medesima legge dispone che il canone venga disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti dal canone, fatta salva in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Nel corso dell’anno 2021 il Comune di Traversetolo ha approvato il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria - occupazione suolo pubblico e del canone mercatale, oltre che le relative tariffe nell’ottica del mantenimento dell’invarianza di gettito rispetto ai precedenti prelievi sostituiti dal canone stesso. Con riferimento alle componenti del canone per le quali era già vigente un affidamento in concessione (esposizione pubblicitaria, pubbliche affissioni, occupazione di suolo pubblico permanente e temporaneo, occupazione mercati) si è disposta la prosecuzione in continuità della relativa gestione in capo al soggetto già affidatario in concessione dei singoli tributi sostituiti, fino alla naturale scadenza del relativo contratto prevista al 31/12/2022; fatto salvo l’intervento di una rinegoziazione, con slittamento della scadenza al 31/12/2023, al fine di ripristinare il sinallagma contrattuale a seguito dell’emergenza Covid-19..

Di seguito, si dettagliano la delibera consiliare di approvazione del Regolamento di cui sopra e la delibera di Giunta comunale di approvazione delle tariffe:

Delibera di C.C. n. 4 del 27/01/2021 (Istituzione del C.U.P) e n. 20 del 30/04/2021 (Regolamento C.U.P.) e n. 29 del 27/05/2021 (Ripristino sinallagma)

Delibera di G.C. n. 41 del 07/05/2021

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L’affidamento in concessione ha ad oggetto tutte le attività di gestione, riscossione, ordinaria e coattiva, ed accertamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all’art. 1, commi 816-836 della L. n. 160/2019, per tutte le componenti riferite alla diffusione di messaggi pubblicitari, compresa la gestione del servizio delle pubbliche affissioni, all’occupazione di suolo pubblico (permanente e temporaneo) e al canone mercatale.

Questa scelta scaturisce dal fatto che la gestione dei relativi tributi soppressi è da lungo tempo stata affidata all’esterno e la sua re-internalizzazione comporterebbe una necessaria riorganizzazione con dotazione di risorse umane e strumentali appositamente dedicate.

L’affidamento in concessione delle attività di gestione del canone può garantire quindi una maggiore efficienza gestionale oltre che un vantaggio per il Comune, anche giustificato dallo spostamento del “rischio” sul concessionario privato, di fatto:

- rischio operativo, in quanto il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi inerenti al servizio di gestione del canone esposizione pubblicitaria;
- rischio della domanda, in quanto, per le corrispondenti entrate patrimoniali gestite, non vi è (almeno per una parte di esse) una certa, stabile e predeterminata base imponibile legata ad esempio al numero delle affissioni e delle esposizioni pubblicitarie, delle occupazioni temporanee, richieste.

L’affidamento in concessione è previsto per la durata mesi 60, decorrenza 01/01/2024. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 120

c. 11 D.Lgs 36/2023, salvo i casi di risoluzione anticipata previsti dal presente capitolato, fino ad un massimo di sei (6) mesi.

Il servizio oggetto di concessione è remunerato mediante il riconoscimento di un aggio, stabilito nella misura risultante dalla gara, riconosciuto all'aggiudicatario sulle somme riscosse e connessi accessori (compresi gli importi incassati a titolo di rimborso spese se a favore del Comune), escluse le somme interamente attribuite – dalle norme o dal capitolato – al concessionario, al netto dei rimborsi effettuati, oltre IVA di legge e con esclusione di ogni altro corrispettivo.

Il Concessionario dovrà dotarsi di una gestione efficiente in grado di incrementare le entrate, anche attraverso lo sviluppo di attività di accertamento e repressione delle violazioni in materia di fenomeni abusivi.

Per la puntuale ed approfondita disciplina del servizio oggetto dell'affidamento si rinvia a quanto riportato nel Capitolato d'oneri per la concessione del servizio di accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, compresa la gestione del servizio delle pubbliche affissioni, occupazione spazi pubblici, canone mercatale.

Si precisa, inoltre che, nel Capitolato d'oneri è stato espressamente previsto che, qualora nelle more dell'espletamento delle procedure di gara, della stipula del contratto di concessione o nel corso della concessione, la normativa nazionale o apposita deliberazione del Consiglio Comunale del Comune dovessero prevedere la trasformazione e/o modificazione totale o parziale dell'entrata oggetto di affidamento in altra/e tipologia/e di entrata (anche di natura tributaria) avente/i però presupposti impositivi simili al canone in oggetto nonché la capacità di assicurare lo stesso livello di gettito potenziale tale da garantire la sostenibilità del Piano Economico Finanziario ed inalterato l'equilibrio economico della concessione, il Concessionario potrà proseguire nel rapporto contrattuale per le attività inerenti la gestione delle/a nuove/a entrate.

Analisi economico - finanziaria della concessione

Il presente paragrafo riporta l'analisi della fattibilità economica (costi e ricavi) con riferimento alla concessione dei servizi di cui sopra, nonché la sua sostenibilità finanziaria.

Le stime contenute nel presente documento sono state effettuate sulla base dei dati generali disponibili, dall'esperienza dell'Ente e delle caratteristiche del territorio.

Il presente piano ha il solo scopo di individuare gli elementi principali da porre a base di gara per l'affidamento e la gestione dei servizi predetti.

Si precisa che i dati riportati nella tabella configurano stime non vincolanti per il Comune di Traversetolo e dalle quali non deriva una garanzia di pari entrate o spese per il concessionario, cui è rimessa la gestione del servizio e il rischio operativo ad essa connesso, tenuto conto della natura concessoria del presente affidamento.

Ciascun concorrente dovrà predisporre il proprio piano economico finanziario in relazione ai propri costi aziendali e alla propria offerta, nonché nel rispetto di quanto previsto dal capitolato.

Ogni responsabilità resta, quindi, in capo al proponente anche in caso di assunzione dei medesimi valori proposti nel presente piano o in caso di errori anche materiali sui calcoli e sui presupposti a base del presente piano finanziario.

Valore della concessione

Secondo quanto prescritto dall'articolo 179 del D.lgs 36/2023, Il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.

Nel caso qui considerato l'affidamento in concessione dei servizi sopra richiamati avviene a fronte dell'attribuzione in favore del Concessionario del diritto di gestire gli stessi e di essere compensato mediante il riconoscimento di un aggio, stabilito nella misura risultante dalla gara, calcolato sull'ammontare lordo delle somme complessivamente riscosse a titolo di canone, maggiorazioni, indennità, oneri ed interessi, con l'esclusione delle fattispecie interamente riconosciute al concessionario stesso o previste, quanto alla misura, dalla normativa. Restano interamente di spettanza del concessionario le somme riscosse a titolo di spese di notifica e quelle per le procedure di riscossione coattiva (di cui al D.M. Ministero Finanze 14/04/2023), al netto dei rimborsi effettuati, oltre IVA di legge, con esclusione di ogni altro corrispettivo.

Si precisa che gli introiti delle annualità pregresse delle entrate/imposte assorbite dal canone unico patrimoniale sono difficilmente rapportabili, sia per le modifiche tariffarie introdotte nell'annualità 2021

che per gli effetti della pandemia riscontrati nelle annualità 2020 e 2021.

Per il calcolo del valore della concessione si ritiene considerare le previsioni di incasso annuale in considerazione degli incassi 2021 e 2022, prevedendo l'eliminazione delle esenzioni e delle riduzioni disposte durante il periodo pandemico, con proiezioni degli incassi per gli anni 2024 e seguenti, come riportato nella tabella seguente:

PREVISIONE DI INCASSI ANNUI	PREVISIONE ANNUA AGGIO POSTO A BASE D'ASTA	PREVISIONE AGGIO PER 5 ANNUALITA'	TOTALE
€ 190.0000,00	32.300,00 17,00%	€ 161.500,00	€ 161.500,00 Cui si aggiungono incassi a totale favore del concessionario

Stima dei costi di gestione

I costi annui di gestione del concessionario sono stati quantificati come segue:

- Spese di personale: quota del 50% circa per spese di personale e di formazione per n. 1 impiegato full time (CCNL commercio ipotesi 3^a livello) con previsione di apertura mattino tutti i gg feriali oltre al lavoro di un pomeriggio (almeno 16-18 ore);
- Spese di direzione e spese generali della sede centrale e degli uffici legali/amministrativi che interagiscono con la sede operativa locale stimato in complessivi € 4.000,00 annui;
- Spese di servizio affissioni, compreso ammortamento impianti e spese manutenzione, sulla base del costo annuo dichiarato dall'attuale concessionario;
- Spese generali, spese per la locazione e la gestione di un locale ad uso sede di zona, comprese utenze, attrezzature e materiale di consumo, come previsto dal capitolato in rapporto ai giorni di apertura richiesti, oltre alle spese per la polizza fideiussoria, le spese assicurative stimati sui costi comunicati dal precedente concessionario, compreso il rimborso della quota parte spese di pubblicazione gara € 8.000,00. Per quanto attiene alle spese postali, si è considerato l'avvio della Piattaforma Notifiche Digitali nazionale (PNDN) che comporterà un risparmio sulle spese vive, potendo il concessionario notificare a mezzo PEC, oppure sulla Piattaforma;

	SPESA MEDIA ANNUA	SPESA COMPLESSIVA PREVISTA PER LE 5 ANNUALITA'
SPESE DI PERSONALE	14.500,00	72.500,00
SPESE RESPONSABILE DI ZONA	4.000,00	20.000,00
SPESE SERVIZIO AFFISSIONI (compresa manutenzione impianti)	7.500,00	37.500,00
SPESE GENERALI (compresa polizza fideiussoria ed assicurazione)	8.000,00	40.000,00
TOTALE SPESA	34.000,00	170.000,00
ENTRATE (100% concess)	3.500,00	17.500,00
ENTRATE (aggio)	32.300,00	161.500,00
TOTALE ENTRATE	35.800,00	179.000,00
MARGINE (ordinario)	1.800,00	9.000,00

Dall'analisi dei flussi di entrata e di uscita scaturisce una redditività della concessione pari al 5,29%, quindi il piano consente il raggiungimento dell'equilibrio nella gestione dei servizi affidati per tutti gli anni di durata della concessione.

Si deve inoltre far rilevare che il differenziale positivo conseguibile può essere ulteriormente incrementato, sulla base dell'organizzazione del Concessionario, laddove il medesimo riesca a realizzare crescenti attività di controllo e di recupero dell'evasione, nonché una sempre migliore capacità di incasso delle somme liquidate/accertate ed a generare economie di scala sui costi fissi legati alla gestione di più territori.

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 177, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 si specifica che non si prevedono prezzi (intesi come somme ulteriori riconosciute in favore del Concessionario oltre a quelle costituenti una quota delle somme complessive incassate dal Comune e neppure sotto forma di

cessione della disponibilità di immobili), garanzie pubbliche o altri meccanismi di finanziamento pubblico in favore del Concessionario.